
Regolamento di gestione del Fondo di Investimento Europeo a Lungo
Termine rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento UE
2015/760 denominato

HI Algebris PMI Innovative ELTIF

Istituito da Hedge Invest SGR S.p.A.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

Il presente regolamento è stato inizialmente approvato in data 21 febbraio 2023 dall'organo amministrativo di Hedge Invest SGR S.p.A. che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il regolamento è stato da ultimo modificato mediante approvazione del Consiglio di Amministrazione di Hedge Invest SGR S.p.A. in data 13 gennaio 2025. Sussistendone i presupposti di legge, lo stesso è stato sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e durata del Fondo

Hedge Invest SGR S.p.A. ha istituito, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione assunta in data 21 febbraio 2023, il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato “HI Algebris PMI Innovative ELTIF” (“**Fondo**”). Il regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia, in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.

L’ammontare minimo del Fondo è pari a Euro 10 milioni (“**Ammontare Minimo**”). L’ammontare obiettivo del Fondo è pari a Euro 100 milioni (“**Ammontare Obiettivo**”). Rimane inteso che la SGR può raccogliere sottoscrizioni anche per ammontari superiori fino a un importo massimo di Euro 150 milioni (“**Ammontare Massimo**”).

Una volta terminato il Periodo di Sottoscrizione, come indicato e definito al successivo art. 8, comprensivo dell’eventuale proroga, se risulta che il patrimonio del Fondo è stato sottoscritto in misura superiore all’Ammontare Minimo ma inferiore all’Ammontare Massimo sopra indicato, la SGR può decidere di ridimensionare il Fondo.

La gestione del Fondo compete alla SGR che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi d’investimento europei a lungo termine (“**Regolamento ELTIF**”) e del presente Regolamento di gestione del Fondo (“**Regolamento di gestione**”).

La durata del Fondo è fissata, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata ai sensi del successivo art. 16.3, oppure di proroga ai sensi del successivo art. 16.2, in 6 anni (“**Termine di Durata del Fondo**”) a decorrere dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Ai fini e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la data di fine del ciclo di vita del Fondo è individuata nel Termine di Durata del Fondo. L’esercizio contabile del Fondo ha durata annuale e si chiude l’ultimo giorno di valutazione del mese di dicembre di ciascun anno.

Società di gestione del risparmio

Il gestore del Fondo è Finint Investments Sgr S.p.A. (“**SGR**” o “**Gestore di ELTIF**”), con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), iscritta: *i*) all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 58/98 (“**TUF**”), al n. 45 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 70 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 13 nella Sezione Gestori di ELTIF, sito internet: www.finintinvestments.com.

L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati, nonché ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario (come di seguito definito).

Banca Depositaria

L'incarico di depositario del Fondo è stato conferito a BNP Paribas S.A., Succursale Italia ("**Depositario**"), con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi, sito internet: <https://cib.bnpparibas/>.

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo sono svolte dal Depositario.

Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte presso la sede di Milano del Depositario. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso il Depositario oppure richiederne alla SGR, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicati.

Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari a esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- (a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché della destinazione dei redditi dello stesso;
- (b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo;
- (c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- (d) esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento di gestione o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza;
- (e) monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Ove sussista un motivo oggettivo e in conformità alla normativa applicabile, il Depositario, previo consenso della SGR, ha facoltà di delegare a terzi le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo.

Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei partecipanti al Fondo per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da parte del Depositario stesso o di un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.

L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a 6 mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che: (a) un'altra banca depositaria in possesso dei requisiti normativamente previsti accetti l'incarico di depositario del Fondo, in sostituzione del precedente; (b) la conseguente modifica del Regolamento di gestione sia stata approvata dalla SGR; (c) le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo, siano trasferite e accreditate presso il nuovo depositario.

Calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore delle attività che lo compongono - determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR in ottemperanza alla normativa di Banca d'Italia - al netto delle passività. Si specifica che ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo e della connessa commissione di gestione: (i) gli strumenti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, fino alla data di effettiva dismissione e realizzo, saranno valorizzati al costo d'acquisto e, pertanto, non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni; (ii) gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato verranno valorizzati secondo l'ultimo valore di borsa disponibile.

Il valore unitario della quota del Fondo, distinto per ciascuna classe, espresso in millesimi di Euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza mensile, con riferimento all'ultimo giorno del mese ("**Giorno di Valutazione**"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura di Borsa Italiana o di festività nazionale italiana, il Giorno di Valutazione è il giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta immediatamente precedente.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla SGR.

La SGR calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al Giorno di Valutazione ed è effettuato dalla SGR entro il 15° giorno del mese successivo al Giorno di Valutazione ("**Giorno di Calcolo**"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura di Borsa Italiana o di festività nazionale italiana, il Giorno di Calcolo è il giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota del Fondo, riferito a ciascuna Classe, è pubblicato sul sito internet della SGR www.finintinvestments.com.

Classi di quote

Per il Fondo sono previste cinque classi di quote, A1, A2, A3, A4 NP e M che presentano le caratteristiche indicate nella Parte B del presente Regolamento di gestione.

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento di gestione deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.

Tutte le quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.

Con riferimento a ciascuna classe di quote, tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico è concesso a singoli investitori o gruppi d'investitori.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

Art. 1 - Caratteristiche generali del Fondo

- 1.1 Il Fondo si qualifica come fondo d'investimento europeo a lungo termine ai sensi del Regolamento ELTIF. Pertanto, gli investimenti saranno effettuati in conformità al suddetto Regolamento ELTIF in materia di attività ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di politica d'investimento previste nel presente Regolamento di gestione e nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017 ("**Regolamento Delegato**").
- 1.2 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, nonché dei limiti e dei divieti indicati nel Regolamento ELTIF, può essere investito in:
- a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati e non quotati;
 - b) prestiti;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8) (derivati creditizi), quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d), non quotati (strumenti derivati OTC);
 - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICVM;
 - h) parti di FIA aperti non riservati;
 - i) parti di FIA chiusi, di ELTIF, di EuVECA e di EuSEF;
 - j) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere, fermo restando il divieto di assumere posizioni dirette e indirette verso merci anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi
 - k) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE.
- 1.3 Il Fondo è denominato in Euro. Gli investimenti denominati in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertiti sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da Banca Centrale Europea ("**BCE**") alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
- 1.4 Il Fondo non può:
- a) acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
 - b) negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società o da società del gruppo di appartenenza;
 - c) investire in parti di altri OICR gestiti da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta;
 - d) concedere in locazione beni del fondo a società del proprio gruppo di appartenenza o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività dei fondi.

Il Fondo non investe in attività d'investimento ammissibili nelle quali il Gestore di ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni di altri ELTIF, EuSEF o EuVECA eventualmente gestiti dal Gestore di ELTIF. In particolare, il Fondo non investe nelle imprese di cui al successivo art. 2.2, in cui il Gestore di ELTIF detenga, in proprio, in via diretta o indiretta, una partecipazione. Non rilevano gli investimenti effettuati in dette imprese per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dal Gestore di ELTIF. Le eventuali operazioni con parti correlate o in conflitto d'interessi sono effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla SGR per l'effettuazione di operazioni con parti correlate o in conflitto d'interesse e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e dei divieti e con le cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai FIA chiusi non riservati e agli ELTIF. La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti d'interesse e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei suoi partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto d'interesse.

- 1.5 Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l'assegnazione di rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
- 1.6 Il Fondo può, inoltre, detenere liquidità per esigenze di tesoreria.
- 1.7 Inoltre, il Fondo
 - (a) adotta una strategia di investimento condotta con un approccio ESG (*environment, social and governance*). In particolare, i fattori ESG sono un insieme di indicatori non finanziari per valutare il modo in cui la corporate governance e le politiche sociali e ambientali di una società, come ad esempio la gestione delle emissioni di CO₂ o il trattamento delle risorse umane, impattano sulla performance finanziaria.
 - (b) adotta una politica di gestione che prevede una combinazione di valutazione ESG di tipo inclusivo ed esclusivo. Nel dettaglio, si definisce strategia esclusiva la scelta di non investire in determinati settori, imprese o paesi ad alto rischio ESG; diversamente, si definisce strategia inclusiva la selezione di imprese che dimostrino una performance ESG particolarmente positiva rispetto ai propri concorrenti.

Art. 2 - Caratteristiche specifiche del Fondo

- 2.1 Tutti gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento ELTIF come tempo per tempo modificato e/o integrato. Il fondo rientra tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge finanziaria 2017”) e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni. Il fondo rientra altresì tra gli investimenti destinati alle “PMI innovative” c.d. ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni.
- 2.2 Il Fondo investe principalmente il proprio capitale - per tale intendendosi i conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente dagli investitori -, e comunque almeno il 70% dell'attivo, in

strumenti finanziari emessi da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e imprese non ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato che svolgono attività diverse da quella finanziaria, nonché in prestiti erogati alle medesime imprese (c.d. investimenti “qualificati”). Si definiscono:

- (a) “**imprese italiane**” le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;
- (b) “**imprese a bassa e media capitalizzazione**” le imprese ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e caratterizzate, alla data del relativo investimento, da una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di Euro;
- (c) “**imprese che svolgono attività diverse da quella finanziaria**” le imprese che non si qualificano come “impresa finanziaria” ai sensi dell’art. 2, punto n. 7) del Regolamento ELTIF.

2.3 Tutti gli investimenti, in conformità a quanto previsto al precedente art. 2.2, sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria in misura almeno pari al 70% rispetto al totale dell’attivo del Fondo.

2.4 Fermi restando i limiti e divieti previsti dal Regolamento ELTIF, il Fondo può:

- investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad *investment grade* o privi di rating, fino al 30% del capitale del Fondo. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
- investire in parti di OICVM e FIA aperti non riservati nonché in parti di FIA chiusi quotati e non quotati (compresi altri ELTIF, EuVECA ed EuSEF), compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% del capitale del Fondo;
- investire in depositi bancari denominati in Euro, fino al 20% del capitale del Fondo; nel computo del limite non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario;
- investire in strumenti di debito emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile o erogare prestiti a un’impresa di portafoglio ammissibile (con scadenza non superiore al ciclo di vita del Fondo) ai sensi del Regolamento ELTIF, fino al 30% del capitale del Fondo.

2.5 Il Fondo non investe in attività reali. Il Fondo non investe altresì in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio d’informazioni.

2.6 Gli investimenti in strumenti finanziari non quotati emessi da imprese italiane o da imprese residenti in Stati membri dell’Unione Europea - unitamente agli investimenti in FIA chiusi non quotati - non possono complessivamente superare il 30% del capitale del Fondo. L’esposizione a valute diverse dall’Euro non può superare il 30% del capitale del Fondo.

2.7 Relativamente agli investimenti di cui all’art. 2.2 e 2.4, il Fondo può investire fino al 10% del capitale del Fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte. In deroga a quanto indicato, il Fondo può aumentare al 20% il limite del 10% sopra indicato, purché il valore aggregato delle attività detenute dall’ELTIF in imprese di portafoglio ammissibili in cui investe più del 10% del suo capitale non superi il 40% del valore del capitale del Fondo.

- 2.8 Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati nel limite del 30% dell'attivo del Fondo e unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti "qualificati" del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1 del Regolamento Delegato. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 2.9 Il Fondo può assumere finanziamenti con scadenza non superiore al Termine di Durata del Fondo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento ELTIF. In particolare, il Fondo può assumere prestiti in liquidità a condizione che il prestito soddisfi le seguenti condizioni: a) rappresenta non più del 30% del valore del capitale del Fondo; b) serve per investire in attività d'investimento ammissibili, a eccezione dei prestiti ad Imprese di Portafoglio Ammissibili così come definite dal Regolamento ELTIF, a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide del Fondo non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione; c) è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito; d) ha una scadenza non superiore al Termine di Durata del Fondo; e) vincola a titolo di garanzia attività che rappresentano non più del 30% del valore del capitale del Fondo.
La leva finanziaria non può superare il limite di 1,3 (determinato secondo quanto previsto nel Capo 2, Sezione II del Regolamento Delegato (UE) 231/2013). Per il calcolo della leva finanziaria la SGR adotta il metodo c.d. degli impegni in conformità al predetto Regolamento Delegato (UE) 231/2013.
- 2.10 Le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai precedenti artt. 2.2, 2.3 e 2.4 si applicheranno dal giorno in cui risultano decorsi 2 anni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione e sino al giorno in cui risultano decorsi 5 anni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione ("**Periodo di Investimento**").
- 2.11 A partire dal giorno successivo alla chiusura del Periodo di Investimento, previa comunicazione a Banca d'Italia di un dettagliato piano di smobilizzo nei termini e con i contenuti di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, la SGR avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti ("**Periodo di Disinvestimento**") al fine di poter rimborsare le quote del Fondo a partire dal giorno successivo al Termine di Durata del Fondo.
- 2.12 In considerazione della struttura del Fondo e della relativa politica investimento, è prevista un'allocazione graduale del portafoglio a partire dalla prima emissione di quote ("**Primo Closing**") e per un periodo di due anni decorrente dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione ("**Periodo di Allocazione**"). In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento ELTIF, nel Periodo di Allocazione e nel Periodo di Disinvestimento non si applicheranno le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui agli artt. 2.2, 2.3 e 2.4 del presente Regolamento di gestione. Il portafoglio del Fondo potrà quindi risultare investito in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura), principalmente di emittenti italiani o europei, nonché in depositi bancari e in liquidità.
- 2.13 Gli strumenti finanziari sono selezionati attraverso un processo decisionale che privilegia l'analisi fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi d'interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali, nonché sulla base della ricerca fornita eventualmente da soggetti terzi. Tenuto conto che il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione, come individuate al precedente artt. 2.2, e dunque contraddistinti da un modesto grado di liquidità, la gestione risulterà caratterizzata da una ridotta movimentazione del portafoglio. Durante il Periodo di Investimento, della durata di 3 anni, si procede a un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento delle prospettive degli utili e della generazione di cassa degli emittenti i titoli in portafoglio. Sono inoltre valutate ulteriori

opportunità d'investimento e di disinvestimento anche in relazione al raggiungimento di eventuali target di prezzo individuati.

Art. 3 - Caratteristiche delle classi di quote

3.1 Il Fondo dispone di cinque Classi di quote: A1, A2, A3, A4 NP e M aventi le seguenti caratteristiche:

“Quote A1”: sono riservate a ciascun investitore, professionale e/o al dettaglio, che sottoscriva un importo minimo di Euro 5 (cinque) milioni.

“Quote A2”: sono riservate ai seguenti investitori, professionali e/o al dettaglio, che sottoscrivano almeno un importo complessivo minimo di Euro 50.000 (cinquantamila): (a) agli investitori che sottoscrivano le quote direttamente senza ausilio di intermediari terzi; (b) agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli; e (c) agli investitori che sottoscrivano le quote in esecuzione di una raccomandazione d'investimento fornita da un soggetto abilitato alla prestazione del servizio di consulenza indipendente, così come declinato dalla normativa tempo per tempo vigente.

“Quote A3”: sono riservate in sottoscrizione a ciascun investitore, professionale e/o al dettaglio, che sottoscriva quote, per un importo minimo complessivo di Euro 10.000 (diecimila), per il tramite di un intermediario terzo autorizzato alla prestazione dei servizi d'investimento ai sensi della Direttiva 2014/65/UE o alla commercializzazione di quote di OICR di terzi ai sensi della direttiva 2011/61/UE ovvero della normativa comunitaria pro tempore applicabile in materia. Una parte della commissione di gestione, a valere sulle quote A3, è retrocessa dalla SGR al predetto intermediario ai sensi della relativa convenzione in essere e nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare in materia di incentivi. Le quote di classe A3 sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) e pertanto potranno essere sottoscritte esclusivamente da investitori che soddisfano i requisiti previsti dal comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione della legge 19 dicembre 2019 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

“Quote A4 NP”: sono riservate in sottoscrizione a ciascun investitore, professionale e/o al dettaglio, che sottoscriva quote, per un importo minimo complessivo di Euro 10.000 (diecimila), per il tramite di un intermediario terzo autorizzato alla prestazione dei servizi d'investimento ai sensi della Direttiva 2014/65/UE o alla commercializzazione di quote di OICR di terzi ai sensi della direttiva 2011/61/UE ovvero della normativa comunitaria pro tempore applicabile in materia. Una parte della commissione di gestione, a valere sulle quote A4 NP, è retrocessa dalla SGR al predetto intermediario ai sensi della relativa convenzione in essere e nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare in materia di incentivi. Le quote della classe A4 NP sono finalizzate esclusivamente all'investimento da parte di investitori che non soddisfano i requisiti previsti dal comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione della legge 19 dicembre 2019 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni e che quindi non costituiscono investimento in piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR).

La sottoscrizione di “Quote A3” per ogni singolo investitore è consentita, entro i limiti annuo e complessivo previsti dall'art. 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modificazioni. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle “Quote A4 NP”.

“Quote M”: sono riservate in sottoscrizione a ciascun investitore che sottoscriva quote, per un importo minimo complessivo di Euro 10.000 (diecimila) e che, all'atto della sottoscrizione, sia qualificabile come: (i) membro del Consiglio di Amministrazione e/o del

Collegio Sindacale; e/o (ii) dipendente; e/o (iii) collaboratore, della SGR o dell'eventuale gestore delegato del Fondo.

3.2 Per quanto attiene agli investimenti effettuati da parte di investitori al dettaglio si specifica che:

- (i) le quote del Fondo possono essere sottoscritte da parte di investitori al dettaglio a condizione che gli investitori al dettaglio ricevano una adeguata consulenza in materia di investimenti da parte della SGR o dal distributore;
- (ii) la SGR può offrire direttamente quote del Fondo presso gli investitori al dettaglio in quanto è autorizzata a fornire i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e solo dopo che la SGR abbia eseguito il test di idoneità di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento ELTIF;
- (iii) qualora il portafoglio di strumenti finanziari di un potenziale investitore al dettaglio non superi Euro 500 000, la SGR o qualsiasi distributore, dopo aver eseguito il test di idoneità di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento ELTIF e aver fornito una consulenza adeguata in materia di investimenti, assicura, sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore al dettaglio, che quest'ultimo non investa un importo aggregato che superi il 10% del portafoglio di strumenti finanziari di tale investitore in ELTIF e che l'importo minimo iniziale investito in uno o più ELTIF sia pari a Euro 10 000.

PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

Art. 4 - Proventi e ripartizione

4.1 Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non sono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

REGIME DELLE SPESE

Art. 5 - Oneri a carico dei singoli partecipanti

5.1 A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe A3 e A4 NP l'intermediario terzo incaricato della distribuzione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, fissata nella misura massima del 4%.

5.2 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore di qualsiasi Classe di quote:

- a) diritti fissi, per un ammontare pari a 5 (cinque) Euro, a fronte di ogni sottoscrizione;
- b) spese postali e amministrative pari a 1 (uno) Euro, relative all'eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- c) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato;
- d) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al successivo art. 10.5, in luogo delle spese indicate alle lettere a), b) e c) che precedono, viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso pari al massimo a 20 (venti) Euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

- 5.3 Sono a carico del sottoscrittore gli eventuali oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
- 5.4 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento di gestione.

Art. 6 - Oneri a carico del Fondo

6.1 Gli oneri a carico del Fondo sono rappresentati da:

- la provvigione di gestione a favore della SGR indicata nella seguente tabella, calcolata ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo. La provvigione di gestione è applicata a partire dal giorno successivo alla prima emissione di quote e fino alla chiusura del Periodo di Disinvestimento. Tale provvigione è prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso entro il quinto giorno successivo al Giorno di Calcolo:

FONDO – classe di quote	Commissione di Gestione (aliquota annua)
Quote A1	0,80%
Quote A2	1,10%
Quote A3	2,00%
Quote A4 NP	2,00%
Quote M	0,50%

- per tutte le classi di quote del Fondo ad eccezione della classe M è applicata una commissione d'incentivo al verificarsi delle condizioni di cui al presente paragrafo, che sarà determinata, al momento della liquidazione del Fondo, come segue:

- (i) si sommano i seguenti elementi (il cui risultato è di seguito definito “**Risultato Complessivo del Fondo**”):
 - a. ammontare dell'attivo netto del Fondo liquidato;
 - b. proventi eventualmente distribuiti e rimborsi parziali delle Quote eventualmente effettuati; tali voci vengono capitalizzate secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 5% (che esprime il rendimento obiettivo del Fondo) dalla data di distribuzione di tali somme alla data di liquidazione del Fondo;
- (ii) si calcola il valore iniziale del Fondo, pari alla somma di tutti gli importi versati dagli Investitori, capitalizzati secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 5% (che esprime il rendimento obiettivo del Fondo), fra le date di richiamo degli impegni e la data di liquidazione del Fondo (il “**Valore Iniziale del Fondo**”);
- (iii) si calcola la differenza fra il Risultato Complessivo del Fondo ed il Valore Iniziale del Fondo, capitalizzato ai sensi del precedente punto (ii) (di seguito il “**Rendimento Complessivo in Eccesso**”).

al Gestore compete un ammontare uguale al 15% del Rendimento Complessivo in Eccesso.

La provvigione d'incentivo, qualora dovuta, è prelevata in sede di liquidazione del Fondo. Si specifica che la commissione di incentivo non viene applicata in caso di rimborsi anticipati come descritti nel successivo art. 13.2;

- il costo per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,035% su base annua, calcolato ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo del Fondo al lordo della provvigione di gestione e prelevato mensilmente dalle disponibilità

dello stesso entro il quinto giorno successivo al Giorno di Calcolo, con un minimo annuo pari a euro 30.000 (oltre IVA eventualmente dovuta);

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,045% su base annua, calcolato ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo del Fondo al lordo della provvigione di gestione, con un minimo annuo pari a euro 22.000 (oltre IVA eventualmente dovuta), e prelevato mensilmente dalle disponibilità dello stesso entro il quinto giorno successivo al Giorno di Calcolo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento di gestione richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico, nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano ad avvisi pubblicitari o al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: oneri d'intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari, nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento);
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione. In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR "collegati".

Art. 7 - Oneri a carico della SGR

- 7.1 Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

PARTECIPAZIONE AL FONDO

Art. 8 - Periodo di Sottoscrizione

- 8.1 La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione che, senza pregiudizio alcuno per la clausola 8.3 che segue, avrà una durata di 12 mesi.
- 8.2 Le date di apertura e di chiusura del “**Periodo di Sottoscrizione**” saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.finintinvestments.com.
- 8.3 La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione oppure di cessare anticipatamente l’offerta delle quote del Fondo. L’eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR. Resta inteso che: (i) il Periodo di Sottoscrizione cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l’Ammontare Massimo del Fondo; e (ii) la durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà essere in ogni caso superiore a 24 mesi.
- 8.4 Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante più emissioni di quote durante il Periodo di Sottoscrizione (ciascuna emissione definita anche “Closing”). Non sono previste nuove emissioni di quote successivamente alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Le date di chiusura di ogni Closing saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR.

Art. 9 - Previsioni generali

- 9.1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le quote nel rispetto delle condizioni di accesso alle diverse classi di quote di cui al presente Regolamento di gestione e ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di quote di ELTIF agli investitori al dettaglio.
- 9.2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 9.3 Nel corso del Periodo di Sottoscrizione ed entro quindici giorni dalla data della sottoscrizione di quote del Fondo, gli investitori diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.
- 9.4 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. – i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti di cui all’art. 30 del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente art. 9.3, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura di ogni Closing e del Periodo di Sottoscrizione.
- 9.5 Per quanto attiene alla prima emissione di quote, la SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire a ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario iniziale della quota, pari a 100 Euro. Le eventuali emissioni successive alla prima saranno effettuate sulla base del patrimonio netto

del Fondo calcolato il primo Giorno di Valutazione successivo alla data di chiusura di ogni Closing. Le quote sono attribuite ai partecipanti il primo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valutazione.

- 9.6 L'importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo il giorno di emissione delle quote con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.
- 9.7 A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle quote, la SGR (ovvero il *nominee*, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al successivo art. 10.5) provvede a inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

Art. 10 - Modalità di sottoscrizione delle quote

- 10.1 La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene, esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione, mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro: (i) 5 (cinque) milioni per quanto attiene alle quote di Classe A1; (ii) 50.000 (cinquantamila) per quanto attiene alle quote di Classe A2 e (iii) 10.000 (diecimila) per quanto attiene alle quote di Classe A3, A4 NP e M. Eventuali sottoscrizioni successive non potranno essere inferiori a Euro 10.000 (diecimila) per tutte le classi di quote.
- 10.2 La sottoscrizione può essere effettuata:
- direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - secondo la modalità "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo art. 10.5, per i collocatori che vi aderiscano.
- 10.3 La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. Si considerano ricevute in tempo le domande pervenute alla SGR o ai soggetti collocatori entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ogni Closing.
- 10.4 La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione o contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi d'investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, nel qual caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo oppure in caso di revoca del mandato oppure su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
- 10.5 La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "*nominee*" agisce in qualità di

collocatore primario dei Fondi e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari ("ente mandatario") dallo stesso nominati. Tale modalità di sottoscrizione è disciplinata dal modulo di sottoscrizione, documento in cui il sottoscrittore conferisce:

- mandato senza rappresentanza al collocatore primario affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore provveda a:
 - a) sottoscrivere le quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di rimborso delle stesse di cui al successivo art. 13 - Rimborso;
 - b) richiedere l'immissione delle quote nel certificato cumulativo in nome proprio e per conto terzi di cui all'art. 11;
 - c) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.
- mandato con rappresentanza all'ente mandatario per:
 - a) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione e di rimborso, gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;
 - b) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento e l'eventuale pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui al successivo art. 13 - Rimborso.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo, a:

- (a) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme: (1) su apposito conto corrente acceso presso il collocatore primario oppure, in assenza di tale conto (2) su un conto tecnico del collocatore primario (di seguito il "Conto Tecnico del collocatore primario");
- (b) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario provvede:

- (a) ad inviare alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario;
- (b) ad addebitare:
 - il conto del collocatore secondario presso di sé, oppure, in assenza di detto conto
 - il Conto Tecnico del collocatore primario
- (c) ad accreditare:
con la medesima data valuta dell'addebito di cui al precedente alinea, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 5 - Oneri a carico dei singoli partecipanti) sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'art. 11 - Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti.

10.6 Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo, da effettuarsi con valuta entro e non oltre il primo Giorno di Valutazione successivo alla data di chiusura di ogni Closing.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente art. 10.5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;

- addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.

Art. 11 - Quote e certificati di partecipazione

- 11.1 I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni millesimali di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al precedente art. 10.5 – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
- 11.2 Il Depositario, su indicazione della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa *sub* Parte A del presente Regolamento di gestione, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 11.3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote o l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
- 11.4 A richiesta degli aventi diritto è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
- 11.5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

Art. 12 - Valore unitario della quota

- 12.1 Il valore unitario della quota è calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo Giorno di Valutazione. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 12.2 La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 12.3 Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 12.4 In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti che abbiano ottenuto il rimborso anticipato delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto e al Fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. La SGR procederà a reintegrare detti partecipanti e il Fondo e a pubblicare il valore corretto solo nel caso in cui l'ammontare dell'errore sia superiore allo 0,1% del valore unitario della quota.

Art. 13 - Rimborso

- 13.1 I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia (come di seguito definito all'art. 16.2), fatto salvo quanto previsto al seguente art. 13.2 in tema di rimborsi anticipati e all'art. 16.3 in tema di liquidazione anticipata del Fondo.
- 13.2 In deroga al precedente art. 13.1, è possibile richiedere il rimborso anticipato di quote alle seguenti condizioni:
- (a) i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo dopo che siano decorsi tre anni e sei mesi dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, in tre finestre temporali predeterminate della durata massima di tre mesi (ciascuna, "**Periodo di Rimborso Anticipato**"). In particolare, i rimborsi anticipati potranno essere effettuati nelle seguenti finestre temporali:
 - (1) decorsi tre anni e sei mesi dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione;
 - (2) decorsi quattro anni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione;
 - (3) decorsi quattro anni e sei mesi dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione
 - (b) le date di apertura e di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.finintinvestments.com;
 - (c) l'importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare il 10% delle attività del Fondo di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF, calcolato il primo Giorno di Valutazione precedente all'inizio del Periodo di Rimborso Anticipato;
 - (d) nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo di cui alla precedente lett. (c), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i partecipanti.
- 13.3 La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente oppure per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato e in ogni caso entro le ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun Periodo di Rimborso Anticipato. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al precedente art. 10.5, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
- 13.4 La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
- (a) le generalità del richiedente;
 - (b) il numero delle quote o, in alternativa, la somma da liquidare;
 - (c) il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare; e
 - (d) gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

- 13.5 Il rimborso sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al precedente art. 10.5 - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati all'art. 10.6.
La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi successivi al relativo Giorno di Calcolo.
Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al precedente art. 10.5, il Depositario provvede ad accreditare l'ammontare relativo ai rimborsi presso il Conto Tecnico del collocatore primario. Immediatamente dopo l'accredito, il collocatore primario provvede – sotto la propria responsabilità e per pari valuta – al pagamento al sottoscrittore degli importi dei rimborsi al sottoscrittore al netto di spese, commissioni o ritenute ove applicabili. Il pagamento può avvenire:
- per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato, ovvero
- direttamente al sottoscrittore, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente per il tramite di un soggetto terzo delegato.
- 13.6 La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
- 13.7 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote calcolato l'ultimo Giorno di Valutazione disponibile del trimestre di calendario successivo rispetto a quello in cui si è chiuso il Periodo di Rimborso Anticipato e nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR.
- 13.8 Qualora il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile, nel rispetto del limite di cui al precedente art. 13.2, lett. (c), e in misura proporzionale ai sensi dell'art. 13.2, lett. (d).
- 13.9 L'estinzione dell'obbligazione di rimborso, anche se eseguita in misura proporzionale ai sensi dell'art. 13.2, lett. (d), si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
- 13.10 La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività di cui all'art. 2.2 del presente Regolamento di gestione prima della fine del ciclo di vita del Fondo, come definito nella Scheda Identificativa del presente Regolamento di gestione, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori. In tal caso, la SGR informerà i partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

Art. 14 - Assemblea dei partecipanti

- 14.1 I Partecipanti si riuniscono in un'apposita assemblea ("**Assemblea dei Partecipanti**" o "**Assemblea**") esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione del Gestore di ELTIF e sulle materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente Regolamento di gestione.
- 14.2 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della sede legale della SGR.

- 14.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi, contenente l'ordine del giorno, l'ora, nonché il luogo dell'adunanza e l'indicazione delle materie da trattare. L'avviso dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ("PEC").
- 14.4 L'Assemblea dei Partecipanti è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5% del valore delle quote in circolazione.
- 14.5 I partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla SGR. La delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti della SGR né a società da questa controllate o a membri di organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.
- 14.6 L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal presidente della stessa, che può farsi assistere da un segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti in occasione della prima adunanza della stessa, anche tra soggetti diversi dai partecipanti, rimane in carica per 3 anni, scadendo alla data di approvazione della relazione annuale relativa all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e, ove nominato, dal segretario. Al presidente e al segretario (ove nominato) non spetta alcuna retribuzione.
- 14.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10% del valore di tutte le quote in circolazione.
- 14.8 Un membro del Consiglio di Amministrazione della SGR o un altro soggetto indicato dalla SGR hanno la facoltà di partecipare, in qualità di uditori e con funzioni di coordinamento, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.
- 14.9 Nell'interesse del Fondo e al fine di semplificare lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà procedere alla consultazione per iscritto dell'Assemblea dei Partecipanti nelle materie di competenza. Le consultazioni effettuate per iscritto ai sensi del presente comma prendono luogo delle riunioni fisiche dell'Assemblea dei Partecipanti ed hanno i medesimi effetti. Si applicano i quorum previsti per le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.
- 14.10 Ove il Consiglio di amministrazione si avvalga della facoltà prevista al precedente comma, la SGR è tenuta a:
- inviare a tutti i partecipanti del Fondo a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata A.R. l'ordine del giorno della consultazione e per esteso le relative proposte di deliberazione corredate dalle motivazioni e dall'illustrazione delle stesse, fissando un termine di 30 (trenta) giorni lavorativi per la ricezione da parte della SGR della dichiarazione di approvazione o di rifiuto della proposta;
 - acquisire per iscritto le approvazioni e i rifiuti dei partecipanti al Fondo, restando inteso che, ai fini del meccanismo di consultazione per iscritto, i partecipanti al Fondo che non abbiano fatto pervenire entro il termine indicato la comunicazione di voto alla SGR sono considerati come astenuti rispetto alla proposta o alle proposte di cui all'ordine del giorno;

- comunicare a tutti i partecipanti al Fondo, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal termine fissato per la ricezione delle dichiarazioni, a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata A.R., l'esito della consultazione per iscritto. Dal momento di tale comunicazione, le proposte di cui all'ordine del giorno si intendono approvate o respinte dall'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Sostituzione del Gestore di ELTIF

15.1 La sostituzione del Gestore di ELTIF con un nuovo gestore di ELTIF può avvenire, unicamente:

- (a) ove consti una delibera motivata dell'Assemblea dei Partecipanti, secondo quanto previsto dal precedente art. 14:
 - (i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; oppure
 - (ii) in caso d'insussistenza di giusta causa, solo a decorrere dal 24° mese dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione e a condizione che l'Assemblea dei Partecipanti abbia comunicato per iscritto alla SGR l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione, con un preavviso di almeno 6 mesi;
- (b) per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative al Gestore di ELTIF che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di un altro gestore di ELTIF;
- (c) con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la SGR ha diritto di prelevare dal Fondo un indennizzo pari all'ammontare della provvigione di gestione maturata nell'anno precedente alla delibera di sostituzione dell'Assemblea dei Partecipanti.

15.2 Nei casi previsti all'art. 15.1, lett. (b) e (c), il presidente dell'Assemblea è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione del Gestore di ELTIF e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o via PEC.

15.3 Nei casi previsti all'art 15.1, lett. (a) e (c) e nel caso di operazioni societarie che non comportino una sostituzione automatica del Gestore di ELTIF, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- (a) il presidente dell'Assemblea chiede al Consiglio di Amministrazione della SGR di convocare tempestivamente l'Assemblea dei Partecipanti al fine di individuare il nuovo Gestore di ELTIF che deve sostituire la SGR nella gestione del Fondo ("**Nuovo Gestore di ELTIF**"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve acquistare, entro il termine e alle condizioni di cui alla successiva lett. (d), le quote del Fondo eventualmente detenute dalla SGR, dai componenti del Consiglio di Amministrazione o dai suoi dipendenti, o da altra società del gruppo (in tutto o in parte), ove la SGR ne faccia richiesta per conto proprio e/o degli altri soggetti interessati ("**Quote da Trasferire**"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve inoltre approvare il nuovo testo del Regolamento di gestione in relazione alle modifiche concernenti la sostituzione della SGR e adempiere a ogni ulteriore obbligo/autorizzazione eventualmente previsti dalle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili;
- (b) il presidente dell'Assemblea comunica alla SGR, entro 10 giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF. La SGR, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, o entro il maggior termine entro cui dovesse essere stipulato l'atto di compravendita di cui alla successiva lett. (d), si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione del Gestore di ELTIF con il Nuovo Gestore di ELTIF;

- (c) qualora: (i) l'Assemblea dei Partecipanti non individui il Nuovo Gestore di ELTIF ai sensi della precedente lett. (a); (ii) il Nuovo Gestore di ELTIF non acquisti le Quote da Trasferire entro il termine di cui alla successiva lett. (d); o (iii) la sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF non possa comunque aver luogo per altra causa ostativa ai sensi delle norme vigenti, la SGR procede alla liquidazione del Fondo ai sensi del successivo art. 16.3, punto (iii);
- (d) entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lett. (b), la SGR - che ne abbia fatto richiesta ai sensi della precedente lett. (a) - ha l'obbligo di vendere o procurare la vendita, e il Nuovo Gestore di ELTIF (o altro soggetto individuato dai partecipanti) ha l'obbligo di acquistare, le Quote da Trasferire a un prezzo determinato di comune accordo fra le parti. In mancanza di tale accordo, il prezzo delle suddette quote viene determinato da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, estratto a sorte tra una delle società di revisione iscritte all'albo Consob diverse da quelle che abbiano in essere incarichi di alcun genere per conto delle parti o dei rispettivi gruppi di appartenenza. In tale ultimo caso, la compravendita delle Quote da Trasferire deve aver luogo, dopo la determinazione del prezzo ad opera dell'arbitratore, entro il termine ultimo di 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lett. (b);
- (e) a decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 15.1, lett. (a), oppure dalla data della delibera avente a oggetto le operazioni societarie di cui all'art. 15.1, lett. (b), che non comportino una sostituzione automatica della Società di Gestione, oppure dalla data della rinuncia oggetto della delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR di cui all'art. 15.1, lett. (c), la SGR si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria del Fondo e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non in caso di necessità e urgenza. Resta salvo quanto previsto alla precedente lett. (c) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della SGR.

15.4 Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del Gestore di ELTIF nella gestione del Fondo, sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla SGR stessa senza soluzione di continuità sospendendosi, in specie, l'efficacia della sostituzione sino a che il Nuovo Gestore di ELTIF non sia a tutti gli effetti subentrato nello svolgimento delle funzioni di competenza della società sostituita. In caso di sostituzione della SGR, deve essere data informativa ai partecipanti.

Art. 16 - Liquidazione del Fondo

- 16.1 La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle quote ai partecipanti ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa a Banca d'Italia. Nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF per la comunicazione a Banca d'Italia del piano dettagliato di smobilizzo, è successivamente data informazione a Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Disinvestimento del portafoglio di cui all'art. 2.10 del presente Regolamento di gestione.
- 16.2 La SGR può prorogare, al massimo per due volte e con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno ciascuno ("**Periodo di Grazia**") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR delibera la proroga ove l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo oppure anche quando la proroga risulti opportuna nell'interesse dei partecipanti, a giudizio del Gestore di ELTIF, in considerazione dell'andamento dei mercati. Il Gestore di ELTIF dà comunicazione della proroga a Banca d'Italia ed a Consob, specificando le motivazioni poste

a supporto della decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il patrimonio del Fondo. L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

16.3 La liquidazione del Fondo ha luogo, oltre che alla scadenza del Termine di Durata oppure alla scadenza dell'eventuale Periodo di Grazia, anche prima di tali date:

- (i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte del Gestore di ELTIF, all'attività di gestione del Fondo;
- (ii) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della stessa, non sia stata individuato il Nuovo Gestore di ELTIF che sostituisca la SGR;
- (iii) per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dall'art. 15.3, punto (c), a seguito di delibera dell'Assemblea dei Partecipanti di sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF.

16.4 Per quanto attiene alle modalità di liquidazione del Fondo, troverà applicazione la seguente procedura. La SGR:

- (a) informa i partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota;
- (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza di Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF;
- (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun partecipante ("**Piano di Riparto**"); l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (i) l'attivo netto liquidato del Fondo e (ii) il numero delle quote di pertinenza del partecipante;
- (d) i partecipanti hanno diritto di percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota;
- (g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR e rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore del Gestore di ELTIF;
- (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto a Banca d'Italia.

Art. 17 - Modifiche Regolamentari

- 17.1 Le modifiche al Regolamento di gestione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove necessarie e nell'interesse dei partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all'approvazione di Banca d'Italia.
Le modifiche al Regolamento imperativamente richieste da disposizioni di legge o regolamentari sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
- 17.2 Tutte le modifiche del Regolamento di gestione, come sopra approvate, sono comunicate ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota con indicazione del relativo termine di efficacia.
- 17.3 Il Gestore di ELTIF invia gratuitamente una copia del Regolamento di gestione modificato ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 17.4 Sono salve le disposizioni di cui all'articolo 15.3, lett. (a), relative alle modifiche regolamentari approvate nel contesto di un procedimento di sostituzione del Gestore di ELTIF.

Art. 18 – Agevolazioni Fiscali

- 18.1 Il Fondo rientra tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge finanziaria 2017”) e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni e pertanto gli investimenti effettuati nelle quote di classe A1, A2, A3 e M nel Fondo potranno beneficiare delle previste agevolazioni fiscali tempo per tempo consentite dalla normativa vigente.
- 18.2 Il Fondo rientra altresì tra gli investimenti destinati alle “PMI innovative” c.d. ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni e, pertanto, gli investimenti effettuati nel Fondo potranno beneficiare delle previste agevolazioni fiscali tempo per tempo consentite dalla normativa vigente.